



Provincia dell'Aquila

Settore Territorio ed Urbanistica
Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo

Regione Abruzzo
Servizio Gestione Rifiuti
dpc026@pec.regione.abruzzo.it

e p.c. ARTA Distretto Provinciale dell'Aquila
dist.laquila@pec.artaabruzzo.it

Spica S.r.l.
spica@pec.arc.it

Oggetto: Richiesta Variante Sostanziale all'Autorizzazione Regionale Rilasciata con D.D. n. DPC026/319 del 12.12.2019 - Ditta SPICA S.R.L.

Con riferimento alla richiesta di codesta Regione del 28.09.2022, n. 351042/22, concernente l'oggetto, si comunica che nulla osta al rilascio dell'autorizzazione richiesta, fermo restando i rilievi di seguito formulati.

Per quanto attiene alla richiesta di introdurre nuovi codici CER tra quelli già autorizzati per la produzione di aggregato riciclato EoW da rifiuti inerti, di cui al paragrafo 6.5 della relazione, si richiama l'attenzione su quanto disposto dal comma 2 dell'art. 8 del D.M. 27.09.2022, n. 152, che recita:

*Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 1, i materiali **già** prodotti alla data di entrata in vigore del presente regolamento nonché quelli che risultano in esito alle procedure di recupero **già** autorizzate possono essere utilizzati in conformità alla comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 o nel rispetto dell'autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV ovvero del Titolo III-bis, della Parte II del medesimo decreto.*

Si ritiene, pertanto, che la Ditta possa, ad oggi, nelle more dell'adeguamento al D.M. 152/2022, operare unicamente su quanto **già** autorizzato.



Per quanto attiene al nuovo processo end of waste per la produzione di prodotti da rifiuti di metalli ferrosi e non si evidenzia che l'elenco dei codici EER riportato nella tabella 16 a pag. 141 della relazione contiene rifiuti non riconducibili ai rottami di ferro, acciaio e alluminio disciplinati dal Regolamento UE 333/2011, richiamato dal richiedente come specifica disciplina di riferimento per l'attività, pertanto tali nuovi codici non possono essere autorizzati sulla base della documentazione presentata. L'end of waste di rottami diversi da ferro, acciaio e alluminio dovrà eventualmente essere oggetto di una distinta richiesta di autorizzazione.

Per quanto attiene al nuovo processo end of waste per l'ottenimento di terre da destinare a sottofondi stradali descritto al paragrafo 6.6.3 della relazione, si ritiene necessario imporre al richiedente l'obbligo di conservare agli atti il "**Capitolato LL.PP.**" che fisserà le caratteristiche del materiale prodotto, come evidenziato nel modello di dichiarazione di conformità riportato a pag. 140 della stessa relazione, fermo restando che, alla luce della descrizione in essa fornita, non potranno, allo stato attuale, essere previsti utilizzi al di fuori dell'ambito dei Lavori Pubblici poiché il richiedente non ha indicato una diversa specifica norma tecnica di riferimento.

Resta fermo che ogni lotto e/o partita di materiale derivante dai singoli processi di end of waste dovranno essere identificati mediante apposita segnaletica e depositati in modo tale da garantire la differenziazione dei lotti e/o partite.

Cordiali saluti

Il Funzionario

Dott.ssa Maria Stagnini